

Dirigente con potere sostitutivo art. 2 comma 9 bis Legge 241/90.

L'art. 2 comma 9 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che ogni Amministrazione individui un soggetto titolare di un potere sostitutivo nei confronti dei Responsabili di procedimento che tardano o omettono di provvedere all'adozione di atti o provvedimenti ad istanza di parte. Trascorso inutilmente il termine, per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al suddetto soggetto, affinché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento.

La Giunta Comunale, con Deliberazione della Giunta n. 33 del 31.01.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il 2017/2019 " Allegato A "PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019" art. 22 ha individuato i seguenti titolari del potere sostitutivo:

Qualora i provvedimenti siano di competenza di una posizione organizzativa :

Settore /Servizio	Dirigente con poteri sostitutivi
<ul style="list-style-type: none">• Affari Generali;• Innovazioni tecnologiche – Smart City• Staff del Sindaco – Ufficio di Gabinetto – Eurodirect – Urp• Staff 1 – Ufficio Avvocatura;• Segreteria generale – Ufficio Supporto organi istituzionali – Ufficio Controlli Amministrativi, anticorruzione, trasparenza – Ufficio programmazione e controllo strategico	Dott. Michele Fratino – segretario generale dirigente Tel 0963-599271 michelefratino@comune.vibovalentia.vv.it segreteria@vibovalentia.postecert.it
<ul style="list-style-type: none">• Corpo Polizia Municipale;• Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile• Settore 8 Servizio 2 – Tributi ed Entrate	Dott. Nesci Filippo – dirigente Sede: Via Cassiodoro - 89900 Vibo Valentia Tel 0963-599627 - Fax 0963 599611 filipponesci@comune.vibovalentia.vv.it poliziamunicipale@comunevibovalentia.postecert.it urbanistica@comunevibovalentia.postecert.it
<ul style="list-style-type: none">• Politiche Sociali – Welfare - Sanità• Pubblica Istruzione – Cultura - Turismo• Infrastrutture – Reti – Protezione Civile• Commercio – Attività Produttive - Sport• Bilancio - Programmazione Finanziaria	Dott. sa Adriana Teti – dirigente Tel 0963-599256 adrianateti@comune.vibovalentia.vv.it serviziallapersona@comunevibovalentia.postecert.it servizifinanziari@comunevibovalentia.postecert.it settore5_comune_vv@legalmail.it

Qualora i provvedimenti siano di competenza di dirigente :

Dott. Michele Fratino – segretario generale dirigente

*In caso di assenza, impedimento oppure quando le attività procedurali – ancorchè in sostituzione di Dirigente ovvero funzionario – sono incompatibili con la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione, il potere sostitutivo sarà esercitato in via temporanea dal Vicesegretario **dott.sa Adriana Teti***

Attenzione, indirizzare comunque la comunicazione anche alla PEC del protocollo: protocollocomunevibo@pec.it al fine di consentire la corretta attuazione del flusso documentale

Testo per estratto da Deliberazione n. 33 del 31.01.2017 avente ad oggetto “Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il 2017/2019 “ Allegato A “PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019” art. 22

Art. 22 - Tutela del cittadino di fronte all’inerzia dell’amministrazione ed esercizio dei poteri sostitutivi

1. Il cittadino nelle ipotesi di inerzia e ritardi delle P.A. nella conclusione dei procedimenti amministrativi, può rivolgersi al funzionario con poteri sostitutivi. Allo scopo è stato predisposto il relativo modello di cui all’allegato n. 10¹.
2. L’attribuzione del potere sostitutivo in caso di inerzia del funzionario/dirigente preposto all’atto e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso, spetta ai seguenti soggetti e nelle seguenti modalità:
 - nel caso il procedimento debba essere concluso da una Posizione Organizzativa o Responsabile diverso dal Dirigente, sarà quest’ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Dirigente, il Segretario Generale, procederà in sua sostituzione;
 - nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Dirigente, sarà il Segretario Generale a procedere in sostituzione del Dirigente preposto. In tale ultima fattispecie, in caso di assenza, impedimento oppure quando le attività procedurali – ancorché in sostituzione di Dirigente ovvero funzionario – sono incompatibili con la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione, il potere sostitutivo sarà esercitato in via temporanea dal Vicesegretario.
3. Il Dirigente/funzionario individuato per come previsto dal precedente art.2, nella metà del termine originariamente previsto, adotta il provvedimento servendosi delle strutture competenti o nominando un commissario ad acta.

¹ Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto il meccanismo di sostituzione interna per la conclusione dei procedimenti amministrativi (c.d. poteri sostitutivi), modificando l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A seguito delle modifiche intervenute l’art. 2, L. 241/1990 prevede ora:

- al comma 9 bis, la nomina, da parte dell’organo di governo dell’amministrazione, di un soggetto al quale è attribuito il potere di sostituirsi al dirigente o al funzionario inadempiente;
- al comma 9 ter, la possibilità per il privato di rivolgersi al funzionario con poteri sostitutivi, il quale, nella metà del termine originariamente previsto, adotta il provvedimento servendosi delle strutture competenti o nominando un commissario ad acta;
- al comma 9 quater, che il responsabile individuato comunichi, entro il 30 gennaio di ogni anno, all’organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di conclusione degli stessi;
- al comma 9 quinquies che, nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all’art. 2 e quelli effettivamente impiegati.